

N. R.G. 58068 /2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei giudici

Luciana Sangiovanni	Presidente
Cecilia Pratesi	giudice relatore
Riccardo Rosetti	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto da **ANIN HUSSAN** nato in AFGHANISTAN il 01/01/1998 con il patrocinio dell'avv.to ALESSANDRA FANTIN, nei confronti di **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO - UNITA' DUBLINO**, in persona del Ministro p.t.

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 4 .9. 2017 **ZAKIR HUSSAN SULTAN** cittadino afghano, ha impugnato il provvedimento emesso in data 07/06/2017 e notificato in data 01/08/2017, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Norvegia.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

In via preliminare il collegio ritiene accoglibile l'istanza di remissione in termini presentata dall'istante, sulla base dei rilievi che seguono: il ricorso risulta depositato tempestivamente in data 30/08/2017 con modalità telematica, a pochi giorni dall'entrata in vigore del Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017 n. 46, e dalla conseguente istituzione della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; atteso il rito previsto dalla normativa vigente (rito camerale ex art. 737 c.p.c.), il ricorso è stato depositato nel registro della Volontaria giurisdizione del Tribunale di Roma (v. ricevuta di accettazione del 30/08/2017 alle ore 17.22 e ricevuta di avvenuta consegna del 30/08/2017 alle ore 17.23 con esito controlli automatici positivo al 30/08/2017 ore 17.25 in atti); solo in data 4/09/2017 la parte ricorrente ha ricevuto messaggio di rifiuto con dicitura "Deposito su fascicolo

appartenente ad altro registro. Considerato che quanto esposto si è verificato nei primissimi giorni di applicazione della nuova normativa e di istituzione delle neo-sezioni specializzate, e che la previsione del procedimento camerale per il rito in esame legittimamente in una prima fase attuativa poteva indurre negli interessati il convincimento che il procedimento dovesse essere iscritto nei registri degli affari di volontaria giurisdizione, si ritiene ai sensi dell'art. 153 c.p.c. che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile e possa dunque essere rimessa in termini.

Nel merito, la decisione dell'autorità norvegese si fonda sulla esclusione della soggezione del ricorrente a rischio individualizzato di persecuzione o grave danno, e sulla conclusione che il paese di provenienza non è soggetto a rischio generalizzato (*La situazione della sicurezza nel suddetto distretto (=Mali Stan in provincia di Ghazni) è considerata stabile tale per il denunciante da potervi fare ritorno: dai rapporti consultati non vi sono informazioni rispetto ad abusi sistematici nella zona. Il distretto è controllato dalle istituzioni e non vi sono minacce da parte di gruppi di insurrezionalisti. L'area è ampiamente popolata da Hazara*). Alla notizia del diniego, il richiedente si è allontanato dalla Norvegia ed ha raggiunto l'Italia, dove, riscontrata nel sistema EURODAC l'acquisizione delle sue impronte da parte delle autorità norvegesi, l'Unità Dublino italiana ha rivolto alla Norvegia, in data 25/05/2017, una richiesta di ripresa in carico. A seguito dell'accettazione da parte della Norvegia, comunicata con nota del 30/05/2017, l'Unità Dublino italiana, in data 7/06/2017, ha disposto il trasferimento del ricorrente, considerando la Norvegia un Paese sicuro e non ravvisando ragioni per assumere, da parte dell'Italia, la competenza all'esame della domanda ai sensi dell'art. 17.1 del Regolamento.

Il collegio osserva in proposito:

Occorre partire dal presupposto che un eventuale rinvio del ricorrente in Norvegia, implicherebbe con certezza il suo rimpatrio in Afghanistan, avendo egli esaurito nel paese scandinavo tutti i mezzi giuridici disponibili per l'esame della propria domanda di protezione, come emerge da ultimo dalle informazioni pervenute all'udienza del 21.5.2018 dall'Ambasciata d'Italia ad Oslo, che conferma come la decisione negativa del Tribunale per l'immigrazione del 2 giugno 2017 sia ormai definitiva, e come siano in corso da parte dell'autorità norvegese operazioni di rimpatrio verso l'Afghanistan.

Non vi è dubbio che ai sensi degli articoli 23 e 18 comma 1 del reg. UE 604/2013, la procedura di ripresa in carico del ricorrente da parte della Norvegia sia formalmente regolare, sia sotto il profilo dei presupposti applicativi, che dei termini in cui si è svolta la procedura.

E' necessario tuttavia valutare se residui nella fattispecie uno spazio applicativo per le clausole discrezionali previste dall'art. 17 del regolamento, la cui applicazione è stata esclusa dall'Unità Dublino.

In proposito è bene chiarire che La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito (v da ultimo la pronuncia su rinvio pregiudiziale della Quinta sezione del 16 febbraio 2017 nella causa C- 578/16 PPU C.K., H.F., ed A.S.), che il potere discrezionale attribuito agli Stati membri dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, *fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell'Unione*, o in altre parole costituisce esso stesso un criterio di competenza stabilito dal diritto dell'Unione.

Peraltro – sempre secondo la CG – l'art. 4 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea (riproduttivo dell'art. 3 della CEDU secondo cui "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti") va interpretato nel senso che "anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo".

E vi è altresì da aggiungere che al considerando 32, lo stesso regolamento Dublino III sottolinea: *Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

Poste tali premesse di ordine sistematico, nel merito emerge dagli atti, ed in particolare dal contenuto del provvedimento di diniego norvegese, che si è di fronte ad un giovane adulto, fuggito dal proprio paese con i propri fratelli quando aveva 14 anni dopo la morte di entrambi i genitori; i tre fratelli hanno soggiornato per breve tempo in Iran presso una zia; dopo la morte del fratello maggiore il ricorrente è nuovamente fuggito verso la Norvegia; dunque ad oggi egli, non ancora ventenne, è del tutto privo di una rete di appoggio nel territorio di provenienza.

In ordine alla condizione del paese ove il giovane dovrebbe essere rimpatriato, le fonti ufficiali restituiscono l'immagine di un territorio tuttora in fiamme, nel quale la vita e l'incolumità ed i diritti fondamentali della popolazione sono continuamente posti a repentaglio; a tal proposito (v. UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), *Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict - Annual Report 2017, February 2018*, reperibile su <http://www.refworld.org/docid/5a854a614.html>.) Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, nel 2018 così si esprime: *.... I civili afgani sono stati uccisi nel corso della loro vita quotidiana, a bordo di autobus, durante le preghiere, semplicemente camminando davanti ad edifici presi di mira. Il popolo afgano, anno dopo anno, continua a vivere nell'insicurezza e nella paura, mentre i responsabili di uccisioni e vite rovinate sfuggono alla punizione; questi attacchi sono vietati dalle leggi internazionali umanitarie, e in molti casi possono costituire crimini di guerra..*" . Il rapporto evidenzia che la violenza del conflitto ha comportato un tributo pesante sull'Afghanistan nel 2016, con un peggioramento complessivo della protezione dei civili e il più alto numero di vittime civili totali registrati dal 2009 quando UNAMA ha iniziato a registrare in maniera sistematica le vittime civili. (...) Tra il 1 gennaio e il 31 dicembre UNAMA documentato 11.418 vittime civili (3.498 morti e 7.920 feriti); con un decremento del 2% delle morti civili e il 6% di aumento di feriti civili. Queste cifre sono pari a un aumento del 3% in totale di vittime civili rispetto al 2015. Dal 2009, il conflitto armato in Afghanistan ha causato la morte di 24.841 civili e il ferimento di altri 45.347.(...) Le vittime civili sono aumentate in cinque delle otto regioni dell'Afghanistan nel 2016. La regione meridionale ha registrato 2.989 vittime civili (1.056 morti e 1.933 feriti), un aumento del 17% rispetto ai 2.015. La regione centrale ha registrato il secondo più alto numero di vittime civili - 2.348 vittime civili (534 morti e 1.814 feriti) - un aumento del 34% rispetto al 2015 a causa di suicidi e attacchi complessivi nella città di Kabul. Le regioni orientali e nord-orientali hanno sperimentato un calo delle vittime civili; tuttavia, si è registrato un numero significativo - 1.595 vittime civili (433 morti e 1.162 feriti) nella regione orientale e 1.270 vittime civili (382 morti e 888 feriti) nella regione del nord-est. UNAMA ha documentato 1.362 vittime civili (384 morti e 978 feriti) nella regione settentrionale, 14.903 le vittime civili (340 morti e 563 feriti) nella regione sud-orientale, a 15.836 vittime civili (344 morti e 492 feriti) nella regione occidentale e 115 vittime civili (25 morti e 90 feriti) nella regione centrale Highlands."

Il rapporto 2017 di Human Right Watch, sul medesimo tema del conflitto in Afghanistan, riporta che *"Le Nazioni Unite hanno documentato 8.397 vittime civili al 30 settembre 2016 (primi 9 mesi dell'anno), circa lo stesso come numero stabilito nei primi nove mesi del 2015. I talebani e altri insorti ne erano responsabili per il 61 per cento, la maggior parte da IED e attacchi suicidi*

Secondo Amnesty International (rapporto 2016/2017) *l'intensificarsi del conflitto ha provocato diffuse violazioni dei diritti umani e abusi. Migliaia di civili sono stati uccisi, feriti o sfollati a causa delle violenze mentre la costante insicurezza ha limitato l'accesso a istruzione, sanità ed altri servizi. I gruppi armati d'insorti si sono resi responsabili della maggior parte delle vittime civili, ma anche le forze filogovernative hanno ucciso e ferito civili. (...) Gruppi armati, tra cui i talebani, hanno continuato a uccidere, a torturare e a commettere altre violazioni dei diritti umani come punizione per azioni che percepivano come reati o delitti."*

Si deve quindi concludere che l'applicazione dell'art.23 del regolamento possa comportare una violazione dei diritti fondamentali della persona (cfr art. 1,2 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) in ragione della situazione attuale del paese di potenziale rimpatrio, tanto più in quanto si tratta di soggetto giovanissimo e del tutto privo di riferimenti sul territorio.

Di qui la necessità di fare ricorso al criterio di competenza stabilito dall'art. 17 del regolamento, e la determinazione quindi dello stato Italiano come competente a giudicare della domanda di protezione internazionale.

A tal proposito la Corte di giustizia nella pronuncia già sopra citata e richiamando la sua precedente giurisprudenza (sentenza 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, causa C-404/15 e C-659/15 PPU, punti 85-86), esordisce affermando che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo fermo il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra i quali l'articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riveste un carattere assoluto. Ancora la Corte richiama i considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III, secondo i quali gli Stati sono vincolati, nella applicazione di quest'ultimo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ed ancora, rileva che sarebbe incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'articolo 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente. Ancora viene sottolineato che tali conclusioni non violano o pongono in discussione il principio di fiducia reciproca fra gli Stati membri o la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno di essi, ma intervengono al fine di assicurare che situazioni eccezionali siano debitamente considerate. E l'attuale situazione di rischio per i diritti fondamentali e la stessa incolumità personale che implica il trasferimento in Afghanistan, ben può considerarsi di carattere eccezionale. In altre parole l'art. 17, che - si ripete - costituisce comunque un autonomo criterio di determinazione della competenza, sia pure rimessa alla discrezionalità dei singoli stati - consente di operare un bilanciamento tra l'esigenza di determinare rapidamente lo Stato membro competente per consentire l'accesso alle procedure di concessione di protezione internazionale (cui presiede l'impianto del regolamento Dublino III) e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione.

Pur a fronte della soccombenza della parte resistente, in ragione dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

-Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento IT- 351974-A/TS0003970 emesso dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino in data 07/06/2017 .

- Dichiarà le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, il 25.5.2018

Il Presidente
Luciana Sangiorgi

5-6-18
